

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
			Nr. 142	Data 24/10/2017
	OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**ISTITUZIONE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO E
CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE**

Originale

L'anno 2017 addì 24 del mese di Ottobre alle ore 19.20, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
3) Mete Silvia	Consigliere_Ass	SI
4) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
5) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

ISTITUZIONE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE**Premesso che:**

- con l'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. è stato istituito dell'accesso civico, il quale nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*amministrazione trasparenza*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, definito dall'ANAC come "*semplice*", trova attuale disciplina con l'approvazione del D.Lgs. n. 97/2016, come previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "*generalizzato*", stabilendo che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*" seppur "*nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti*";

Osservato che:

- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "*di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "*documentale*" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato, poiché è quella di porre "*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*";
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*";
- inoltre la legge 241/1990 e s.m.i. esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato; mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*";

Considerato che:

- l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;
- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "*cd. registro degli accessi*", che le amministrazioni "*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*";
- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "*amministrazione trasparente*", "*altri contenuti - accesso civico*";

Ritenuto:

- in attesa di approvazione di apposito regolamento, la necessità di garantire l'esercizio del diritto, di cui all'art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico:
 - 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1);
 - 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2).

Considerato che.

- in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate ma, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e pertanto non sono ammesse richieste di accesso civico generiche;

Dato atto che:

- il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Richiamato:

- il Piano Triennale per la Trasparenza 2016/2018 in cui erano indicate alcune prime linee di indirizzo;

Ritenuto:

- di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 mediante:
 - l'istituzione del "*registro delle domande di accesso generalizzato*";
 - assegnando la gestione del registro all'ufficio Relazioni con il Pubblico (RUP);
- di integrazione il *Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019*, specificando che:
 - tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - o copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
 - o i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
 - il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);
 - il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;
 - l'istanza può essere trasmessa anche per via telematica esclusivamente agli indirizzi comune.borgoticino@postecert.it e/o protocollo@comune.borgoticino.no.it, oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax).

Visto:

- l'art. 5-bis del D.lgv. 33/2013 il quale:
 - al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell'accesso civico;

- al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 3 conferma l'esclusione dell'accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e programmazione, ecc...).

Richiamati:

- l'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.. sui principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- la legge 6.11.2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "*linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013*";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari;

Visto:

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nel corso dell'adunanza;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. Di istituire il "*registro delle domande di accesso generalizzato*", assegnandone la gestione - assegnando la gestione del registro all'ufficio Relazioni con il Pubblico (RUP), secondo le modalità descritte in narrativa;
3. Di dare ampio mandato al responsabile del servizio per la predisposizione di idonei modelli di "*accesso civico*" e "*accesso generalizzato*"

Successivamente con ulteriore votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 239**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **ISTITUZIONE REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE**


Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/10/2017**




Il Responsabile di Settore

Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.


Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30 10 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 30 OTT. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele




CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 20 10 2017

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 30 OTT. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

